



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 58 del 4/5/2001
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 10/11/2011
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 28/08/2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 19/04/2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 24/11/2017

Art. 1

Oggetto

1. Le norme, che seguono, costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, nonché del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2

Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 3

Regolamenti specifici

Fermo restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, l'applicazione e la gestione di ogni singolo tributo sono disciplinate nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della Legge 27 Luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente).

Art. 4

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Municipale nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge e fatta eccezione per quanto concerne l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta comunale sugli immobili, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.
4. Le tariffe possono essere comunque modificate in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono immediatamente applicabili.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetti responsabili della gestione

La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa occupazione suolo pubblico, compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato dal Sindaco.

Art. 7

Modalità di pagamento

In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante versamento sul conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria o al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi e/o altre modalità informatiche qualora attivate.

Per il pagamento dei tributi, la riscossione, sia volontaria che coattiva, è effettuata osservando le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e ai Decreti Legislativi n. 46/99 e n. 112/99.

Art. 8

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo, gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9

Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili

1. Nell'ambito dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi il Comune esercita i poteri conferiti dall'art. 73 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.
2. Nell'avviso di accesso previsto nel secondo comma dell'art. 73 del citato DLGS n. 507/93, deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere, durante l'accesso, da un professionista abilitato alla difesa innanzi agli organi di giustizia tributaria.
3. L'accesso può avere luogo, per le abitazioni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, mentre per i locali adibiti ad attività produttive o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.
4. Su richiesta del contribuente deve darsi atto, nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.
5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 30 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.
6. L'Avviso di Accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel

comma precedente, salvo casi di motivata urgenza.

Art. 10 **Rapporti con il contribuente**

1. I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero è fornita, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.
5. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora a seguito della liquidazione emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 11 **Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Tale allegazione non è obbligatoria qualora al Comune risulti che l'atto richiamato è già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza oppure che si tratti di informazione fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nel qual caso è sufficiente la sola indicazione della provenienza di tale informazione.
2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
 - Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito da cartella di pagamento non evase.

- Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- La comunicazione degli Avvisi se effettuata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, deve avvenire in plico sigillato al fine di garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 12

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni bimestre (o semestre o anno).

Art. 13

Rappresentanza dell'ente in giudizio conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 come modificato dall'art. 2 del DL. 123/96. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 14

Dilazioni di pagamento

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 10/11/2011)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27/1/2012)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 28/08/2015)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 19/04/2016)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 24/11/2017)

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti o in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa il singolo contribuente.

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi - **vale a dire avvisi di accertamento ai fini ICI, TARSU, TOSAP, ICP, nonché ingiunzioni di pagamento relative ai suddetti tributi comunali e, comunque, nessuna imposta e tassa esclusa anche se qui non espressamente indicato** – il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

PER LE PERSONE FISICHE

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensile
Per debiti fino ad € 500,00	06
Per debiti superiori ad € 500,00 e fino ad € 1.000,00	12
Per debiti superiori ad € 1.000,00	20

PER LE PERSONE GIURIDICHE

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensile
Per debiti fino ad € 1.500,00	06
Per debiti superiori ad € 1.500,00 e fino ad € 5.000,00	12
Per debiti superiori ad € 5.000,00	20

4. In ogni caso l'importo di ciascuna rata mensile non può essere inferiore ad € 50,00.

5. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata successiva.

6. Per le somme di ammontare superiore ad € 12.000,00 (dodicimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il contribuente deve fornire idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

7. Possono essere oggetto di dilazione i crediti per i quali siano già iniziate le procedure cautelari ed esecutive successive alla notifica dell'ingiunzione di pagamento e/o cartella di pagamento, purché il contribuente, previo accoglimento favorevole dell'istanza di dilazione da parte del solo funzionario comunale dell'entrata preposto, anche nei casi in cui l'Ente abbia il concessionario della concessionario ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, versi un importo pari al 20% dell'importo complessivo delle ingiunzioni e/o di quello iscritto a ruolo. In quest'ultimo caso il beneficio decade in caso di mancato pagamento anche di una sola rata rispetto a quelle previste dal piano entro lo stesso termine di cui al comma 3. A seguito del versamento vengono sospese le procedure esecutive e cautelari per i soli tributi oggetto di dilazione.

8. Nel caso in cui l'estratto di ruolo e/o delle ingiunzioni di pagamento del contribuente presenti più tributi, ovvero lo stesso tributo risulti non versato per più anni d'imposta, è concessa facoltà di procedere ad un'unica rateazione secondo le modalità previste dal presente articolo. La stessa facoltà è concessa nel caso siano state notificate più procedure esecutive o cautelari. La condizione sospensiva del pignoramento opera per tutti gli atti inclusi nel provvedimento di dilazione.

9. In tutti i casi di richiesta di dilazione è concessa facoltà, al solo responsabile dell'entrata preposto, anche nei casi in cui l'ente abbia il concessionario della concessionario ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concedere dilazioni più lunghe, pari al doppio delle rate di cui al comma 3. È fatto obbligo al responsabile valutare le condizioni di obiettiva difficoltà in cui il contribuente si trova con le medesime procedure e criteri definite da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

10. La concessione della rateizzazione viene accordata salvo gli effetti delle ipoteche e dei fermi amministrativi già iscritti, nonché dei pignoramenti fruttiferi perfezionati prima della richiesta di rateizzazione.

Art. 15
Rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a £. 20.000 per anno ad esclusione agli incassi riferiti alla COSAP temporanea, all'Imposta di Pubblicità e ai diritti sulle Pubbliche affissioni temporanee.
2. Qualora il mancato riconoscimento del rimborso seppure parziale, derivi da fatti e/o circostanze non segnalate dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, il Comune medesimo informa il contribuente, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.

Art. 16
Sanzioni

Per la determinazione delle Sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle legge e, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

Art. 17
Cause di non punibilità

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate e debitamente pubblicizzate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Non sono considerate tali, e sono quindi sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, e la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione del questionario o la restituzione del medesimo non compilato.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18 Riscossione

1. La riscossione dei tributi può essere gestita in proprio dall'Ente o essere affidata, a patto che ciò non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente, con procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti individuati dall'art 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97 e svolta:
 - A mezzo di aziende speciali (art. 113, comma 1, lett. c) del D.Lgs 267/2000);
 - A mezzo di Soc. Miste;
 - A mezzo di Società (per Azioni o a Responsabilità Limitata) a prevalente capitale pubblico locale, ex art. 113, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000;
 - In forma associata (convenzione, consorzio, unione di comuni);
 - Attraverso i concessionari della riscossione di cui al D.Lgs 112/99;
 - con i soggetti iscritti all'apposito albo ministeriale (D.M. 289/2000)
2. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
3. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14/01/1910 n. 639.

Art. 19 Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 20 Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di L. 32.000 complessive.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

Art. 21 Affidatari dei servizi tributari

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

I dati personali e/o sensibili utilizzati e raccolti saranno trattati secondo quanto disposto dal vigente regolamento per la tutela dei dati personali e dalla normativa vigente.

Art. 23

Vigenza

E' abrogata ogni altra norma di regolamenti comunali contrastanti con quelle del presente regolamento.

Art. 24

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio.
- è inviato, con la delibera, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, giusto direttive impartite dalla circolare n. 241/B emessa dal Ministero il 29/12/2000.